



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da PONZETTI IGINO E CIRIGLIANO CARMELA sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

rilevato che, stante la connessione derivante dal rapporto di coniugio e dall'origine comune del sovraindebitamento, le domande possono essere trattate unitariamente ex art. 7bis l. 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020;

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che i ricorrenti hanno proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

lette le relazioni particolareggiate depositata dalla dott.ssa Annalisa Boni, professionista incaricata come OCC, conformi – a seguito di integrazione - alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia; considerato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.); ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono state presentate contestazioni;

tenuto conto che, conformemente alle previsioni dell'art. 8, comma 1bis, l. 3/2012 e ss. modifiche, le proposte dei ricorrenti prevendo la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto;

rilevato che il rilievo proposto dal creditore Pitagora riguardo la natura privilegiata del credito vantato nei confronti di Maria Carmela Cirigliano, derivante da una cessione del quinto dello stipendio, non può essere condiviso, poiché appare riferito a un credito successivo alla presentazione della domanda e legittimamente oggetto di falcidia; il credito al quale occorre fare riferimento per determinarne la natura, quindi, è quello relativo al finanziamento compiuto, di natura chirografaria;

ritenuto che debba escludersi che i consumatori abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che: l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso originariamente da una grave patologia del figlio e dalle precarie condizioni di lavoro anche a seguito della pandemia da Covid19;

rilevato in ogni caso che i ricorrenti non hanno certamente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come indicato ora dall'art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020 nelle more del presente procedimento;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da PONZETTI IGINO, C.F. e CIRIGLIANO MARIA CARMELA, C.F.

;

2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 24 novembre 2021

IL GIUDICE

Antonella Rimondini